

Procedure elettorali
sulla base della deliberazione 509 del 17 dicembre 2024
con aggiornamento date a **sabato 13 giugno 2026**

PROCEDURE ELETTORALI B - (Giunta Regionale e Presidente)

IL - CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO

I Consigli Regionali elettivi è indetto per **sabato 13 giugno 2026** e convocati dai Presidenti Regionali CONI.

La convocazione, a mezzo posta elettronica, dovrà essere inviata entro **il 22 maggio 2026**.

- Ai sensi dell'art. **23** Regolamento Strutture Territoriali. "I delegati nominati dalle FSN nei Consigli Regionali, facenti funzione di Presidente, possono esercitare il diritto di voto solo se nominati almeno 15 gg prima della data di svolgimento del Consiglio Regionale elettivo" (il 28 marzo 2025).

L'elenco dell'elettorato attivo di ciascun Consiglio Regionale per l'elezione del Presidente Regionale e per la Giunta Regionale dovrà essere convalidato dall'Ufficio Elettorale Centrale alla data di **martedì il 22 maggio 2026** (almeno 12 giorni prima della data del Consiglio Regionale elettivo)

Tali elenchi potranno essere integrati con i nominativi dei Presidenti regionali che saranno eletti successivamente al **22 maggio 2026** e comunque prima dello svolgimento del Consiglio Regionale elettivo.

Nei Consigli Regionali elettivi, al fine di favorire la massima partecipazione alla fase elettorale, sono autorizzate le deleghe di voto.

E' ammessa una sola delega scritta, con firma autografa, autenticata nelle forme di legge (*), in favore di altro componente del Consiglio stesso.

() ai sensi dell'art. 46 – Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, allegare fotocopia di un documento di identità*

2 - CANDIDATURE

Tutti coloro che intendono concorrere alla carica di Presidente o di componente di Giunta Regionale devono presentare la propria formale candidatura e devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, commi 2, 3 e 4, dello Statuto del CONI e dall'art. 2 - Norme Generali - del Regolamento delle Strutture Territoriali, nonché da quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 242 del 1999.

Le candidature, ai sensi dell'art. **23** Regolamento Strutture Territoriali devono essere sottoscritte dall'interessato con firma autografa, autenticata nelle forme di legge (*), devono pervenire via Posta Elettronica Certificata, o con raccomandata a.r. o a mano, alla Segreteria Generale del Comitato Regionale CONI – Ufficio Candidature – entro e non oltre le ore 14.00 di **26 maggio 2026**.

Detto termine è perentorio e le candidature pervenute successivamente sono irricevibili

Procedure elettorali
sulla base della deliberazione 509 del 17 dicembre 2024
con aggiornamento date a **sabato 13 giugno 2026**

Il Segretario del Comitato Regionale stila il verbale, elencando le candidature pervenute, che trasmetterà all'Ufficio elettorale centrale.

l'Ufficio Elettorale Centrale, ne verifica la regolarità e entro **giovedì 28 maggio 2026** in accordo con la segreteria del Comitato Regionale ne assicura la più ampia pubblicità, attraverso la pubblicazione in bacheca dello stesso Comitato Regionale, sul sito istituzionale del Comitato, ed attraverso la comunicazione alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite.

La candidatura a Presidente Regionale CONI dovrà essere accompagnata da un modello predisposto dal CONI che raccolga le firme di presentazione **di minimo 15 / massimo 20** Presidenti o Delegati facenti funzioni di Presidenti delle strutture territoriali a livello regionale delle FSN, DSA, EPS, AB, di cui almeno **10** da parte dei Presidenti Regionali FSN o Delegati f/f Regionali FSN.

Ogni Presidente o Delegato f/f potrà apporre la propria firma esclusivamente per una sola candidatura a Presidente del Comitato regionale CONI.

Qualora venga apposta la firma di presentazione per più candidature, queste saranno annullate e non verranno conteggiate per nessuna candidatura.

Per l'eleggibilità alle cariche di Presidente o di componente di Giunta Regionale devono essere presentate candidature individuali e potrà essere presentata candidatura per una sola carica

Avverso la reiezione delle candidature può essere proposto ricorso - da presentarsi entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione alla Segreteria del Comitato regionale via Posta Elettronica Certificata – in prima istanza alla Commissione Verifica Poteri, che deciderà a maggioranza, ed in seconda all'Assemblea Elettiva che deciderà, in via definitiva, per appello nominale, appena la seduta sarà dichiarata valida, con l'esclusione del voto del ricorrente.

(*) ai sensi dell'art. 46 – Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, allegare fotocopia di un documento di identità

3 - DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI D'ELEGGIBILITA'

Il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto del CONI deve essere certificato con dichiarazione resa dai candidati all'atto della presentazione della candidatura.

In caso di dichiarazione mendace, si procederà a termini di legge. In caso di dichiarazione mendace e di successiva, eventuale assunzione della carica elettiva, si procederà all'automatica decadenza dalla carica, oltreché a termini di legge.

4 - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI CANDIDATI

Scaduti i termini prescritti per la presentazione delle candidature, l'Ufficio Elettorale Centrale in accordo con la Segreteria del Comitato Regionale, predispone distinti elenchi contenenti i candidati alla Presidenza ed i candidati alla Giunta Regionale. Per questi ultimi devono essere predisposti elenchi separati per i candidati rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Atleti, dei Tecnici, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Procedure elettorali
sulla base della deliberazione 509 del 17 dicembre 2024
con aggiornamento date a **sabato 13 giugno 2026**

Ogni singolo elenco dovrà essere esposto pubblicato sul sito istituzionale del Comitato ed nella sala del seggio per il periodo della votazione.

5 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONI DI SCRUTINIO

La verifica poteri è affidata ad apposita Commissione, che funge anche da Commissione di Scrutinio, nominata dal Segretario Generale del CONI composta da 3 membri di cui uno con qualifica di Presidente della Commissione, ed un componente supplente individuato nell'ambito del Comitato Regionale CONI. In caso di impedimento il Presidente sarà sostituito dal membro più anziano degli effettivi

La Commissione Verifica Poteri, organo permanente, si riunirà **lunedì 8 giugno 2026** per decidere a maggioranza, in prima istanza, avverso gli eventuali ricorsi alle rielezioni delle candidature, sentito l'Ufficio Elettorale Centrale, controlla l'identità dei partecipanti al Consiglio Regionale e degli aventi diritto a voto e provvede, altresì, alla consegna, all'atto delle votazioni, delle relative schede.

La Commissione di scrutinio ha il compito di espletare le operazioni di scrutinio delle votazioni, al termine delle quali redatto il relativo verbale, annuncia i risultati al Presidente del Consiglio Regionale.

Per la validità del Consiglio regionale elettivo occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto a voto.

6 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO

Il Presidente del Consiglio regionale elettivo è nominato dal Presidente del CONI.

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'O.d.G., che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano lo svolgimento dei lavori. Sono considerate norme regolanti le operazioni elettive anche le eventuali disposizioni contenute nell'atti di convocazione;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'O.d.G.. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) dà comunicazione dei risultati delle votazioni proclama gli eletti;
- e) dichiara chiusi i lavori, esaurita la votazione delle cariche all'O.d.G.;
- f) controlla la rispondente stesura del verbale e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

7 - VOTAZIONI

Le elezioni avvengono con votazioni, a scrutinio segreto, distinte per ciascun organo.

I voti vengono espressi su apposite schede predisposte dal CONI, nelle quali saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica.

Per l'elezione dei componenti la Giunta Regionale saranno predisposte cinque diverse schede, contenenti ciascuna i nominativi dei candidati in rappresentanza, rispettivamente, di: Federazioni Sportive Nazionali, Atleti, Tecnici, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva.

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per ogni scheda.

Le schede sulle quali saranno espresse preferenze in numero superiore a quello previsto e quelle sulle quali siano stati apposti segni identificativi, oltre a quelli consentiti per indicare il voto di preferenza sono nulle.

Le schede contenenti preferenze per nominativi che non siano candidati (ritiro candidatura dopo stampa schede) sono nulle.

Il computo dei voti è affidato alla Commissione di Scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazioni debbono essere conservate ed allegate al verbale.

8 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE

Ai sensi dell'articolo **23** del Regolamento delle Strutture Territoriali, per l'elezione del Presidente è richiesta, per la prima votazione, la maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto. In seconda e terza votazione la maggioranza assoluta dei presenti. In quarta votazione è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di tre o più candidati si procederà al ballottaggio esclusivamente fra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti o tra i candidati che hanno ottenuto il numero pari di voti.

In caso di ulteriore parità verrà dichiarato eletto il candidato più anziano di età.

Sono eletti alla carica di componenti della Giunta Regionale i primi tre Rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali, il rappresentante degli Atleti, dei Tecnici, delle Discipline Sportive Associate e il rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva che hanno conseguito il maggior numero di preferenze nelle rispettive votazioni.

Al fine di assicurare l'equilibrio di genere nella misura di 1/3 dei componenti nella composizione della Giunta regionale deve essere garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a due. Pertanto, Si procederà nell'ordine allo scrutinio delle votazioni per il Rappresentante dei Tecnici, per il Rappresentante degli Atleti, per il Rappresentante delle DSA, per

Procedure elettorali
sulla base della deliberazione 509 del 17 dicembre 2024
con aggiornamento date a **sabato 13 giugno 2026**

il Rappresentante degli EPS ed infine per i rappresentanti delle FSN. Se la riserva di genere risulterà soddisfatta con le rappresentanze Tecnici, Atleti, DSA, EPS ed FSN non si darà luogo ad applicazione di alcun ulteriore criterio correttivo e la Giunta Regionale si considera regolarmente costituita nel rispetto del principio del genere.

Se la riserva di genere non risulta soddisfatta con le quote di genere diverso presenti nelle rappresentanze Tecnici, Atleti, DSA, EPS ed FSN si procederà con i seguenti correttivi.

- deve essere assicurata l'equa rappresentanza di genere fra i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, pertanto, risulteranno eletti l'atleta o il tecnico che prenderà in assoluto più voti e l'atleta o il tecnico, di genere diverso dal primo che prenderà più voti in assoluto, anche se inferiore all'atleta o tecnico del genere già presente

- Se la riserva di genere non risultasse ancora soddisfatta (rappresentante DSA ed EPS), si procederà alla valutazione dei 3 rappresentanti FSN e risulterà comunque eletto il candidato di genere diverso che abbia ottenuto più voti anche se con un numero di voti inferiori al candidato, dell'altro genere, posizionato terzo.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i soli candidati che hanno ottenuto, nell'ambito della propria categoria o nella procedura correttiva, il numero pari di voti.

In caso di ulteriore parità verrà dichiarato eletto il candidato più anziano di età.

I risultati delle Elezioni – Presidente Comitato Regionale, Componente della Giunta Regionale - dovranno, a cura del Segretario del Comitato Regionale, essere trasmessi al termine del Consiglio Regionale Elettivo all' Ufficio Elettorale Centrale.

9 - VERBALE DEL CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO

Il verbale del Consiglio Regionale Elettivo, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Regionale elettivo, conservato presso la Segreteria del Comitato Regionale CONI e trasmesso in copia agli Organi Collegiali del CONI entro 10 giorni dallo svolgimento del Consiglio Regionale elettivo.

Ciascun partecipante avente diritto a voto ha facoltà di prenderne visione.